



SETTORE TECNICO F.I.G.C.
Stagione Sportiva 2012/2013

COMUNICATO UFFICIALE N° 169

Si riportano di seguito le decisioni assunte dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico nella riunione del 29 gennaio 2013 svoltasi a Firenze.

Procedimento disciplinare a carico di **ALESSIO SGUERRA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Casale. Piani e Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto l'odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

ORDINA

l'applicazione al sig. **ALESSIO SGUERRA** della squalifica fino al **19.02.2013**.

Procedimento disciplinare a carico di **VINCENZO CHIARENZA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Casale. Piani e Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto l'odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

ORDINA

l'applicazione al sig. **VINCENZO CHIARENZA** della squalifica fino al **01.03.2013**.

Procedimento disciplinare a carico di **PAOLO MAGNANI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Casale. Piani e Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **PAOLO MAGNANI** è stato deferito per violazione dell'art.1, comma 1, e dell'art. 5, comma 1, del C.G.S. per aver proferito pubblicamente giudizi e rilievi lesivi della reputazione dell'allenatore professionista sig. Luca Cecconi, nel corso di una trasmissione in diretta televisiva, successivamente riportati anche su organi di stampa;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 28.03.2013 più l'ammenda di euro 1.000;
- tenuto conto delle argomentazioni del deferito come da separato verbale.

Ritenuto che:

- le frasi pronunciate dal deferito nel corso della trasmissione televisiva presentano un contenuto oggettivamente lesivo della reputazione del signor Cecconi;
- non può essere invocata la scriminante dello stato di ira determinato da fatto ingiusto altrui perché la telefonata del deferito, come dallo stesso ammesso, è stata determinata da un rancore maturato in precedenza per una serie di antefatti che non possono

riferirsi alla trasmissione televisiva nel corso della quale sono state pronunciate le frasi offensive;

- tali frasi non possono essere ritenute esercizio del diritto di critica;
- valutate tutte le circostanze del caso ai fini della quantificazione della sanzione.

P.Q.M.

dichiara il sig. **PAOLO MAGNANI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **20/03/2013** nonché l'ammenda di **€500,00**.

Procedimento disciplinare a carico di **MARCO ARCESE** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Casale. Piani e Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Arcese** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. in riferimento all'art. 38, comma 4, delle N.O.I.F. nonché agli artt. 33 e 38 del Regolamento del Settore Tecnico per aver prestato attività rilevante per l'ordinamento sportivo nella stagione sportiva 2011-2012, con la qualifica di dirigente, per più società della L.N.D. senza presentare domanda di sospensione volontaria dall'Albo dei Tecnici;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 28.01.2014.

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati e di particolare gravità

P.Q.M.

dichiara il sig. **MARCO ARCESE** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **28.01.2014**.

Procedimento disciplinare a carico di **CARMELO MELILLI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Casale. Piani e Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **MELILLI** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1 del C.G.S. in riferimento agli art. 35, comma 1, e 38, comma 6, del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto attività di proselitismo nei confronti di genitori di alcuni calciatori tutti regolarmente vincolati ad altra società, prestandosi personalmente a predisporre lettere di denuncia poi trasmesse nelle quali venivano addotte inesistenti irregolarità delle firme apposte in calce ai moduli di tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 28.01.2014.

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati nonché confermati dalle testimonianze dei testi escussi;
- i fatti contestati sono da considerarsi di particolare gravità

P.Q.M.

dichiara il sig. **CARMELO MELILLI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **28.01.2014**.

Procedimento disciplinare a carico di **LA PORTA FILIPPO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Casale. Piani e Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **LA PORTA FILIPPO** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. in riferimento all'art. 35, comma 1, del Regolamento Settore Tecnico nonché in relazione all'art. 38, comma 1, delle N.O.I.F. per aver omesso di richiedere il tesseramento per la società per la quale intendeva prestare attività di tecnico;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 28.03.2013.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati dalla distinte di gara.

P.Q.M.

dichiara il sig. **LA PORTA FILIPPO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **28.03.2013**

Procedimento disciplinare a carico di **SALPIETRO GIACOMO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Casale. Piani e Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **SALPIETRO GIACOMO** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. in riferimento all'art. 35, comma 1, del Regolamento Settore Tecnico nonché in relazione all'art. 38, comma 1, delle N.O.I.F. per aver omesso di richiedere il tesseramento per la società per la quale intendeva prestare attività di tecnico;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 28.03.2013.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati dalla distinte di gara.

P.Q.M.

dichiara il sig. **SALPIETRO GIACOMO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **28.03.2013**

Procedimento disciplinare a carico di **COSTA IGNAZIO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Casale. Piani e Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **COSTA IGNAZIO** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. in riferimento all'art. 35, comma 1 e, 33 commi 1 e 3, del Regolamento Settore Tecnico per aver omesso di richiedere la sospensione dall'Albo Tecnico per espletare attività diversa da quella prevista delle proprie attribuzioni;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 15.05.2013;

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati dalla distinte di gara.

P.Q.M.

dichiara il sig. **COSTA IGNACIO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **15.04.2013**.

Procedimento disciplinare a carico di **CERQUETELLI LANFRANCO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Casale. Piani e Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **CERQUETELLI LANFRANCO** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. in riferimento all'art. 35, comma 1, nonché in relazione all'art.38, comma 1, delle N.O.I.F. per omissione della richiesta di tesseramento nell'Albo Tecnico per espletare attività per la società per cui intendeva svolgere l'attività di tecnico;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 28.03.2013;

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati dalla distinte di gara.

P.Q.M.

dichiara il sig. **CERQUETELLI LANFRANCO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **28.03.2013**.

Procedimento disciplinare a carico di **CASU MARCELLO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Casale. Piani e Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **CASU MARCELLO** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. in riferimento all'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e al C.U. n. 201 della L.N.D. ed in relazione agli artt. 94, comma 1 lettera A delle NOIF e 42, comma 1, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti per aver pattuito con la società un premio di tesseramento superiore ai massimali previsti nelle citate disposizioni normative;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 28.04.2013

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati (cfr. Collegio Arbitrale presso la L.N.D. C.U. n.6 ss 2011-2012) ;

P.Q.M.

dichiara il sig. **CASU MARCELLO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **28.04.2013**

Procedimento disciplinare a carico di **COPPA MARCO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Casale. Piani e Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **COPPA MARCO** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. in riferimento all'art. 35, comma 1, e 31 del Regolamento del Settore Tecnico nonché in relazione all'art. 38, comma 1, delle Noif per aver assunto la

guida tecnica della Acd Acicatena in assenza di formale tesseramento presso la stessa società;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 28.04.2013.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati.

P.Q.M.

dichiara il sig. **COPPA MARCO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **28.04.2013**.

Procedimento disciplinare a carico di **LOMBARDO ANGELO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Casale. Piani e Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **LOMBARDO ANGELO** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione agli articoli 94 delle NOIF e 8, comma 6, del C.G.S. per aver pattuito un accordo economico illecito per un importo superiore a quello siglato e per aver percepito una somma in nero di € 23.000,00;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 28.05.2013;
- tenuto conto delle controdeduzioni inviate il 3.12.2012;

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati nonché ammessi dal deferito.

P.Q.M.

dichiara il sig. **LOMBARDO ANGELO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **28.05.2013**

Procedimento disciplinare a carico di **COZZELLA VITTORIO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Casale. Piani e Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **COZZELLA VITTORIO** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. in riferimento all'art. 35, comma 1, nonché in relazione all'art. 33, commi 1 e 3, del Regolamento del Settore Tecnico e dell'art. 5, commi 1 e 4, del C.G.S. per aver svolto attività di Direttore Sportivo senza aver chiesto la necessaria sospensione dall'Albo di appartenenza;
- per aver espresso pubblicamente giudizio o rilievi lesivi di persone o di organismi della Federazione;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 28.04.2013;

Ritenuto che:

- risulta documentalmente comprovato che il deferito ha svolto attività di direttore sportivo senza la necessaria sospensione dall'albo.
- le dichiarazioni rilasciate dal deferito in data 1.03.2012 presentano un contenuto oggettivamente lesivo della reputazione del signor Davide Dionigi;
- tali dichiarazioni travalicano l'esercizio del diritto di critica;

P.Q.M.

dichiara il sig. **COZZELLA VITTORIO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **28.04.2013** nonché l'ammenda di € 1500.00

Procedimento disciplinare a carico di **CHIARAMONTE GIOVANNI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Casale. Piani e Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **CHIARAMONTE GIOVANNI** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. in riferimento all'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico nonché in relazione all'art. 38, comma 1, delle Noif per aver omesso di richiedere il tesseramento per la società per la quale intendeva prestare la propria attività;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 28.03.2013;

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati dalla distinte di gara.

P.Q.M.

dichiara il sig. **CHIARAMONTE GIOVANNI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **28.03.2013**

Procedimento disciplinare a carico di **MONACHELLI GIOVANNI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Casale. Piani e Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **MONACHELLI GIOVANNI** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. in riferimento all'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico nonché in relazione all'art. 38, comma 1 delle Noif per omissione della richiesta di tesseramento per la società per cui intendeva prestare attività;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 28.03.2013;
- tenuto conto delle controdeduzioni inviate il 23.07.2012.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati dalla distinte di gara.

P.Q.M.

dichiara il sig. **MONACHELLI GIOVANNI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **28.03.2013**

Procedimento disciplinare a carico di **TACCONI MAURO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Casale. Piani e Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **TACCONI MAURO** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1 del C.G.S. in riferimento agli articoli 35 e 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico nonché in relazione all'art. 38, comma 4 delle Noif per aver svolto nel corso della medesima stagione sportiva 2011-2012 attività per più di una società;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 28.05.2013

Ritenuto che:

- tutti i fatti contestati risultano documentalmente comprovati dalle distinte di gara;
P.Q.M.

dichiara il sig. **TACCONI MAURO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **28.05.2013**

Procedimento disciplinare a carico di **PETRETTI MASSIMO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Casale. Piani e Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **PETRETTI MASSIMO** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1 del C.G.S. in riferimento agli articoli 93 n.1 delle NOIF e 94 a) e b) per violazione delle norme in materia di accordo economico presso il competente C.R. LND e per violazione del massimale imposto tra LND e AIAC per la stagione 2010/2011;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 28.04.2013.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati (cfr. Collegio Arbitrale presso la L.N.D. C.U. n.3 ss 2011-2012) ;
P.Q.M.

dichiara il sig. **PETRETTI MASSIMO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **28.04.2013**

Procedimento disciplinare a carico di **CARINGI GIOVANNI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Casale. Piani e Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **CARINGI GIOVANNI** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1 del C.G.S. in riferimento all'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico nonché in relazione all'art. 38, comma 1 delle Noif per aver svolto nel corso della medesima stagione sportiva 2011/2012 attività per più di una società;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 28.04.2013;
- tenuto conto della memoria del 21.01.2013.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati dalle distinte di gara nonché ammessi dal deferito nella sua memoria difensiva
P.Q.M.

dichiara il sig. **CARINGI GIOVANNI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **28.04.2013**.

Procedimento disciplinare a carico di **BARILLI FAUSTO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Casale. Piani e Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **BARILLI FAUSTO** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. in riferimento all'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico nonché in relazione all'art. 38, comma 1, delle Noif per aver svolto nel corso della medesima stagione sportiva attività per più di una società; valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 15.04.2013;

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano ammessi dal deferito in occasione della dichiarazioni rese in corso di istruttoria alla Procura federale;

P.Q.M.

dichiara il sig. **BARILLI FAUSTO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **15.04.2013**

Procedimento disciplinare a carico di **SPERANZA RUGGERO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Casale. Piani e Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **SPERANZA RUGGERO** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. in riferimento all'art. 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico nonché in relazione all'art. 35, comma 1, per aver svolto nel corso della medesima stagione sportiva attività per più di una società;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 28.05.2013.

Ritenuto che:

- risulta documentalmente comprovato che il deferito ha svolto la propria attività a favore della ASD NK KRAS REPEN senza il necessario tesseramento; addebito questo meritevole di per se della squalifica di mesi tre;
- risulta dalle dichiarazioni rese in corso di indagine alla Procura federale dallo stesso deferito nonché dai signori Pallotta Virgilio, Canova Alberto e Curreli Salvatore Angelo che il deferito ha svolto nella medesima s.s la propria attività anche a favore della società SD POLISPORTIVA OPICINA

P.Q.M.

dichiara il sig. **SPERANZA RUGGERO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **28.05.2013**.

Procedimento disciplinare a carico di **SCATENA MICHELE** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Casale. Piani e Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **SCATENA MICHELE** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. in riferimento all'art. 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico nonché in relazione all'art. 5, comma 1 dello stesso regolamento per aver svolto nel corso della medesima stagione sportiva attività per più di una società;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 28.05.2013;

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati nonché ammessi dal deferito;

P.Q.M.

dichiara il sig. **SCATENA MICHELE** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **28.05.2013**

Procedimento disciplinare a carico di **CRISTOFANI NAZZARENO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Casale. Piani e Durante con compiti di segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **CRISTOFANI NAZZARENO** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. in riferimento all'art. 35, comma 1, e 31 del Regolamento del Settore Tecnico nonché in relazione all'art.38, comma 1, delle Noif per aver svolto nel corso della medesima stagione sportiva attività per la società Asd S.Eraclio in assenza di formale tesseramento per la stessa;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 28.04.2013.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati dalla distinte di gara.

P.Q.M.

dichiara il sig. **CRISTOFANI NAZZARENO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **28.04.2013**

Procedimento disciplinare a carico di **PROTASI GIANPIERO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Casale. Piani e Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **PROTASI GIAMPIERO** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. in riferimento all'art. 35, comma 1, e 31 del Regolamento del Settore Tecnico nonché in relazione all'art. 38, comma 1 delle Noif per omissione della richiesta di tesseramento per la società per cui ha prestato attività;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 28.03.2013.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati dalla distinte di gara.

P.Q.M.

dichiara il sig. **PROTASI GIAMPIERO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **28.03.2012**.

La discussione del deferimento del sig. **Settimio Bixio Liberale** è rinviato alla prossima udienza della Commissione Disciplinare.

Firenze, 31 gennaio 2013

IL SEGRETARIO
Paolo Piani

IL PRESIDENTE
Roberto Baggio